



copi

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 98 del 2015

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al **Verbale n.° 2733/15/ASPRGVETMO del 15.07.2015**

Il Direttore Generale

Visto il verbale di sopralluogo del 03 luglio 2015, ore 16,30, redatto dal Dott. FRATANTONIO Giovanni, Dirigente Medico Veterinario, a Scicli, C/da Carteto presso terreno di proprietà (vigneto) del Sig. LUTRI Fabio, presente all'atto ispettivo, nato a Scicli il 14.09.1974 ed ivi residente in via Guadagna n.° 69, ove venivano rinvenuti n.° 5 capi bovini identificati con Marchi auricolari n.° IT088990262677-IT088990262671-IT088990262674-IT088990262672-IT088990262679;

Visto il verbale di contestazione Prot. n.° 2733/15/ASPRGVETMO del 13.07.2015, ore 09,00, redatto presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Modica dal Dott. Fratantonio, in riferimento al sopralluogo anzidetto del 03.07.2015, durante il quale sono stati rinvenuti ed identificati n.° 5 capi bovini, che da ricerca successiva sulla BDN sono risultati essere di proprietà del sig. FEDE Salvatore, nato a Modica il 20.12.1960 e residente ad Ispica in C/da Albarcara, titolare dell'Allevamento con Cod. Az.: **IT 005 RG 026**, sito ad Ispica in C/da Albarcara;

Atteso che a carico del Sig. FEDE Salvatore, sopra generalizzato, è stata accertata la violazione dell'art. 31 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.° 320 che così dispone: *"I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo spedite una dichiarazione conforme al mod. n. 4 allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'art. 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli articoli 14 e 34 del presente regolamento..."*, **per aver movimentato dalla propria azienda animali vivi della specie bovina senza produrre apposita dichiarazione conforme al Mod. 4.**

Considerato che per tale violazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n.° 218/88 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.258,00 a €. 1.291,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 430,33 (**corrispondente ad un terzo del massimo della sanzione prevista**) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 20.07.2015 nelle mani del Sig. **FEDE Salvatore**, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 430,33, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Vista la nota prot. n.° 7237/15/ASPRGVETRG del 14.11.2015 a firma del Dott. Francesco Salonia, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, riguardo al verbale di contestazione medesimo, dichiarando che il Sig. **FEDE Salvatore** non ha inteso provvedere al pagamento della somma dovuta;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è, pertanto, da ascrivere al Sig. **FEDE Salvatore** nella qualità sopra descritta il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;
Ritenuto di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 21,52, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;



VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA la legge 2 giugno 1988 n.° 218.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **FEDE Salvatore**, nato a **Modica il 20.12.1960** e residente a **Ispica in C/da Albarcara**, quale trasgressore, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 451.85** (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20% applicato però nella misura del 5% in considerazione dell'assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore).

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 451.85**;

Spese di accertamento e notificazione: **€. 50,00**;

Bolli **€. 16,00**

Per complessivi € 517,85 (euro cinquecentodiciasette/85)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **FEDE Salvatore**, nato a **Modica il 20.12.1960** e residente a **Ispica in C/da Albarcara**-**Recapito Postale: C/da Giamporcara, Casella Postale n.° 5-97014 ISPICA**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Distretto Veterinario di Modica-Via Aldo Moro - 97015 MODICA**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 10 DIC. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**

